

GESTIONE del CONTENZIOSO TRIBUTARIO: ISTRUZIONI OPERATIVE della C.M. 22/E/2012

La C.M. 11 giugno 2012, n. 22/E ha definito i contenuti del programma per la gestione del contenzioso tributario per l'anno 2012 finalizzato al rafforzamento della pretesa tributaria, all'abbattimento del contenzioso e all'attuazione del «processo telematico».

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – titolare Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia

Con la C.M. 11 giugno 2012, n. 22 l'Agenzia delle Entrate, alla luce anche dell'atto di indirizzo 2012-2014 e della Convenzione triennale con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 2011-2013, ha provveduto a definire e riepilogare i contenuti del programma per la gestione del contenzioso tributario per l'anno 2012, individuando indicatori di azione e obiettivi di *budget*: tra le priorità il rafforzamento della pretesa tributaria, l'abbattimento del contenzioso e l'attuazione del «processo telematico».

OBIETTIVO di RIDUZIONE del CONTENZIOSO

L'Amministrazione finanziaria individua qua-

le obiettivo prioritario dell'attività dei propri Uffici la **riduzione del contenzioso tributario**, finalità da perseguire sia attraverso il **miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria**, sia attraverso un efficace esame delle istanze di **mediazione**.

La circolare in esame fornisce inoltre agli Uffici legali le **istruzioni** attraverso cui gestire gli istituti deflattivi del contenzioso introdotti dal Legislatore nel 2011, con particolare riferimento all'istituto del reclamo-mediazione (1) ed alla definizione delle liti minori (2).

In relazione alla definizione delle liti minori l'Agenzia delle Entrate individua le **attività straordinarie** che dovranno essere svolte dai propri Uffici legali al fine di concludere, in via definitiva, numerosi contenziosi e di evitare l'insorgere di nuove liti relative alla corretta applicazione della definizione; in particolare si evidenzia che **entro il 30 giugno 2012** gli Uffici dovranno predisporre e trasmettere alle Commissioni tributarie ed alla Corte di Cassazione gli **elenchi delle controversie** per

(1) Introdotta dall'art. 39, co. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15 luglio 2011, n. 111 (CFF ● 4825) che ha inserito nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 l'art. 17-bis (CFF ● 4668a) intitolato «Il reclamo e la mediazione».

(2) Prevista dall'art. 39, co. 12, D.L. 98/2011.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

le quali è stata presentata la domanda di definizione, mentre entro il 30 settembre 2012 dovranno essere effettuati la notifica ed il deposito dei dinieghi della definizione nonché la predisposizione ed il deposito delle comunicazioni di regolarità della domanda, con relativa richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La circolare individua inoltre quale presupposto fondamentale per la riduzione del volume del contenzioso il rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi erariali, da attuarsi anche tramite una corretta ed efficace gestione delle procedure di mediazione, una tempestiva conclusione di tutti i procedimenti di mediazione con un atto che assicuri la «giusta imposizione» ed eviti la soccombenza in giudizio; con riferimento ai contenziosi non assoggettati al procedimento di mediazione, la valutazione, prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado, previo esame dei motivi del ricorso, del grado o *rating* di sostenibilità della controversia, al fine di verificare in particolare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali, oltre all'esercizio dell'autotutela tutte le volte che ne ricorrano i presupposti.

NOVITÀ in MATERIA di ACCERTAMENTO ESECUTIVO e PROCESSO TELEMATICO

La C.M. 22/E/2012 ricorda, inoltre, che l'introduzione dell'esecutività degli avvisi di accertamento di cui all'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122 [CFF @ 7707] ⁽³⁾, comporterà nuovi adempimenti a carico degli Uffici legali.

Con riferimento all'attuazione del processo telematico anche nel contenzioso tributario,

l'Agenzia delle Entrate invita i propri Uffici a sfruttare le nuove modalità di comunicazione, in particolare facendo uso della posta elettronica certificata (la cosiddetta pec), adottando tutte le misure organizzative e gestionali necessarie; la circolare ricorda, inoltre, che il decreto 26 aprile 2012, n. 7425 del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Mef ha abilitato le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ad inviare tramite posta elettronica certificata le comunicazioni relative alla fissazione dell'udienza ed al deposito del dispositivo, analogamente a quanto già avviene nel processo civile.

OBIETTIVI di «BUDGET»

Il provvedimento in esame evidenzia come, in conformità a quanto previsto nella Convenzione triennale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 2011-2013, è stato innalzato da € 5.000 ad € 10.000 il valore della controversia rilevante per le udienze pubbliche delle Commissioni tributarie provinciali e regionali cui l'Agenzia delle Entrate deve garantire la partecipazione; per i giudizi di valore uguale o superiore ad € 10.000, la percentuale di partecipazione dell'Agenzia delle Entrate alle udienze pubbliche, al netto di quelle a cui non si è partecipato per rinvio, cessazione della materia del contendere o per altre ipotesi di estinzione del giudizio, è stata fissata al 98%.

Tra gli obiettivi di *budget* assegnati per il 2012 in materia di contenzioso si evidenziano, inoltre, le percentuali di costituzioni in giudizio in Ctp e Ctr sui ricorsi e sugli appel-

⁽³⁾ La norma ha previsto che gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini di Irpef, Irap ed Iva debbano contenere l'intimazione di pagamento entro 60 giorni, senza necessità di previa notifica della cartella di pagamento.

li notificati dai contribuenti dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012, fissate al 98%, mentre tra gli **obiettivi di qualità** si segnalano l'**indice di vittoria numerico**, che misura la percentuale di pronunce integralmente o parzialmente favorevoli in relazione al numero totale di pronunce divenute definitive nell'anno e l'**indice di vittoria per valore**, che misura la percentuale dell'importo deciso a favore dell'Agenzia in relazione all'importo complessivo oggetto di decisioni divenute definitive nell'anno.

Con riferimento alla **procedura di mediazione tributaria obbligatoria** per le **controversie di valore non superiore ad € 20.000**, in vigore per gli atti notificati dal 1° aprile 2012, il provvedimento in esame precisa che è stato previsto il **nuovo indicatore «Esame istanze di mediazione»**, per il quale è stata stabilita una **soglia minima del 90%**; tale valore, che mira a garantire l'esame sistematico ed effettivo delle istanze di mediazione e la tempestiva conclusione del relativo procedimento, è misurato dal numero delle istanze di mediazione esaminate tempestivamente, ovvero entro 90 giorni dalla proposizione, rispetto al numero delle istanze di mediazione presentate dai contribuenti.

Per la **valutazione della tempestività**, il **termine iniziale** è individuato dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio, mentre per l'individuazione della **data di conclusione** occorre far riferimento all'esito del procedimento di mediazione: in caso di accordo mediazione, rileva la data di sottoscrizione dell'accordo, non incidendo sull'obiettivo il perfezionamento della mediazione, che dipende dai successivi adempimenti posti in capo al contribuente; in caso di accoglimento o di diniego dell'istanza, la data rilevante ai fini dell'obiettivo è la data di notifica o comunicazione del relativo atto.

L'Agenzia delle Entrate rammenta inoltre quanto chiarito nella C.M. 9/E/2012, se-

condo cui nel procedimento di mediazione, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale, **non trova applicazione la sospensione feriale dei termini** dal 1° agosto al 15 settembre e, pertanto, lo stesso deve sempre concludersi nel termine di 90 giorni anche nel periodo estivo.

La **sospensione feriale** si applica invece nella fase di **proposizione dell'istanza di mediazione**, con la conseguenza che, se i 60 giorni dopo la notifica dell'accertamento scadono entro la pausa estiva, si beneficia della sospensione, se invece i 60 giorni non scadono all'interno della pausa estiva, l'Ufficio deve provvedere entro i successivi 90 giorni senza considerare la pausa estiva; inoltre, per consentire un tempestivo esame, le istanze improponibili non saranno prese in considerazione.

ORGANO CONSULTIVO INTERNO e PROGETTO «QUALITÀ del CONTENZIOSO TRIBUTARIO»

La circolare analizza infine l'**Organo consultivo interno (Oci)**, che, costituito presso ciascuna Direzione provinciale, **dovrà fornire supporto nella valutazione del rating di sostenibilità delle liti e pareri sulle istanze di mediazione.**

Infine l'Agenzia delle Entrate conferma la **prosecuzione del progetto «Qualità del contenzioso tributario»**, il cui scopo è di progredire nel numero di esiti favorevoli con riferimento alle controversie di maggior valore economico.

Alle **Direzioni regionali** spetterà poi il compito di **migliorare l'azione difensiva** svolta dagli Uffici mediante un **controllo mirato e preventivo sulla correttezza e tempestività degli adempimenti processuali** nonché sulla **qualità degli atti difensivi** relativi ad un campione significativo di controversie.